

CONSIGLIO REGIONALE DEL LAZIO

ALLEGATO A

Disciplinare sulle missioni e sugli incarichi istituzionali dei Consiglieri regionali (Approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza 21 gennaio 2026, n. U00018)

Art. 1 *(Oggetto)*

1. Il presente disciplinare norma le modalità e le procedure per l'autorizzazione delle missioni e degli incarichi istituzionali dei consiglieri regionali non componenti della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 5, comma 4 della legge regionale 28 giugno 2013, n. 4 (Disposizioni urgenti di adeguamento all'articolo 2 del decreto legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, relativo alla riduzione dei costi della politica, nonché misure in materia di razionalizzazione, controlli e trasparenza dell'organizzazione degli uffici e dei servizi della Regione) e dell'articolo 34, comma 5, del Regolamento dei lavori del Consiglio regionale approvato con deliberazione del Consiglio regionale 4 luglio 2001, n. 62 (Modifiche alla deliberazione del Consiglio regionale 16 maggio 1973, n. 198 concernente Regolamento del Consiglio regionale. Testo coordinato).

Art. 2 *(Missioni autorizzate)*

1. Per missione si intende qualunque attività svolta dai consiglieri regionali al di fuori del territorio della Regione, in Italia o all'estero, quando l'oggetto della stessa è connesso in modo diretto all'esercizio delle funzioni, ossia quando sussiste un nesso diretto ed immediato tra la missione e gli interessi pubblici oggetto del mandato elettivo.

2. L'Ufficio di presidenza autorizza, con propria deliberazione, le missioni dei consiglieri nei limiti delle risorse finanziarie annualmente stanziare e comunque nel rispetto dei tetti imposti dalla normativa vigente in materia.

3. Le missioni possono riguardare:

- a) incontri con rappresentanze di organi o apparati dello Stato, di altri Stati o enti territoriali interni ad essi, di istituzioni dell'ordinamento europeo o internazionale, di altre Regioni, di enti locali, di autorità, istituzioni o enti di carattere pubblico o privato;
- b) manifestazioni e cerimonie in cui debba essere rappresentato il Consiglio regionale;
- c) convegni, seminari ed altre iniziative, anche a carattere tecnico-scientifico, di rilevante e significativa utilità per lo svolgimento del proprio mandato;

- d) fiere ed altre manifestazioni indette dalla Regione, nei vari settori di competenza o a cui la Regione sia chiamata o abbia interesse a partecipare;
- e) altre iniziative di rilievo che presentino i requisiti di cui al comma 1.

4. Non possono essere concesse autorizzazioni per le missioni concernenti incontri o manifestazioni di carattere partitico.

5. Il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, è autorizzato, previa comunicazione all'Ufficio di presidenza, a recarsi in missione per ragioni connesse al suo mandato, alle attività di rappresentanza istituzionale di cui all'articolo 21, comma 1 dello Statuto e alle attività previste al comma 3.

Art. 3

(Procedura per il rilascio dell'autorizzazione)

1. Il consigliere che intende recarsi in missione presenta la richiesta di autorizzazione al Presidente del Consiglio regionale, utilizzando il modello predisposto dalla struttura competente in materia di missione dei consiglieri.

2. Il modello di cui al comma 1 deve contenere i seguenti dati e informazioni:

- a) il nominativo del consigliere che intende recarsi in missione;
- b) l'evento per il quale si richiede la missione ed eventualmente il relativo programma;
- c) il luogo della missione;
- d) la data e l'ora d'inizio della missione e la durata della stessa;
- e) i mezzi di trasporto che il consigliere intende utilizzare;
- f) le motivazioni istituzionali della missione in riferimento a quanto previsto dall'articolo 2, commi 1 e 3;
- g) l'indicazione se la missione è con oneri a carico del Consiglio regionale.

3. La richiesta per l'autorizzazione di cui al comma 1, salvi i casi di comprovata urgenza ed obiettiva impossibilità a provvedere nel rispetto dei termini di cui al presente comma, deve essere presentata, di norma:

- a) dieci giorni prima della data prevista per l'inizio della missione per le missioni da effettuare in territorio nazionale;
- b) venti giorni prima della data prevista per l'inizio della missione per quelle da effettuare all'estero.

4. Il Presidente assegna alla struttura di cui all'articolo 3, comma 1 la richiesta di cui al comma 1 ai fini dell'attività istruttoria. Detta struttura provvede a formalizzare la proposta di deliberazione dell'Ufficio di presidenza sul Sistema informativo amministrativo-contabile in uso presso il Consiglio regionale.

5. In caso di annullamento dell'iniziativa programmata, sopravvenute modifiche al programma della missione o in caso di rinuncia alla missione per seri ed oggettivi

impedimenti personali, il consigliere è tenuto a dare tempestiva e motivata comunicazione al Presidente del Consiglio regionale ed alla struttura di cui al comma 1.

6. L'Ufficio di presidenza, per motivate esigenze connesse alla finalità della missione, può, in via del tutto eccezionale, autorizzare i propri componenti a recarsi in missione accompagnati da non più di un collaboratore assegnato alle strutture di diretta collaborazione di cui al Titolo II del regolamento di organizzazione del Consiglio regionale approvato con deliberazione dell'Ufficio di presidenza del 29 gennaio 2003, n. 3 e successive modifiche.

7. L'autorizzazione alla missione e la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale prevista all'articolo 2, comma 5, nonché le comunicazioni di cui al comma 5, sono trasmesse tempestivamente, a cura della struttura di supporto ai lavori dell'Ufficio di presidenza, alla struttura competente in materia di supporto ai lavori dell'Aula.

Art. 4

(Criteri per la formazione delle delegazioni)

1. Nei casi in cui un evento sia di particolare importanza istituzionale e sia necessario garantire una più ampia rappresentanza del Consiglio regionale, l'Ufficio di presidenza, tenuto conto anche delle richieste di autorizzazione avanzate ai sensi dell'articolo 3, può autorizzare più consiglieri a recarsi in missione individuando la composizione della delegazione sulla base dei seguenti criteri:

a) le delegazioni sono costituite da un massimo di tre consiglieri; il limite di cui alla presente lettera può essere derogato, previa espressa autorizzazione dell'Ufficio di presidenza, nel caso di missioni nazionali ed internazionali di elevata rilevanza istituzionale e nel caso di missioni senza oneri a carico del Consiglio regionale;

b) nella delegazione è adeguatamente rappresentata la minoranza;

c) di norma, è garantita la rotazione dei consiglieri partecipanti alle missioni.

Art. 5

(Rimborso delle spese)

1. Al consigliere autorizzato allo svolgimento della missione con oneri a carico del Consiglio regionale spetta il rimborso:

a) del biglietto ferroviario;

b) del biglietto aereo di classe economica;

c) del biglietto di traghetto o aliscafo;

d) delle spese relative a taxi e mezzi di trasporto pubblico locale nonché al noleggio di autovetture nella località di svolgimento della missione.

2. Al consigliere autorizzato dall'Ufficio di presidenza a recarsi in missione con la propria autovettura spetta un rimborso, per ogni chilometro percorso, pari a 1/5 del costo di un litro di benzina senza piombo rilevato mensilmente dal Ministero dello sviluppo economico - Settore Statistiche dell'Energia e comunque entro i limiti stabiliti dalle tabelle

ACI; al consigliere spetta, altresì, il rimborso dei pedaggi autostradali e delle spese per parcheggio documentati.

3. Al consigliere autorizzato a recarsi in missione spetta, altresì, il rimborso delle spese di vitto e alloggio previa presentazione di regolari fatture, integrate con il nominativo del medesimo consigliere, o ricevute fiscali, entro i seguenti limiti:

- a) pernottamento in albergo di categoria non superiore a 4 stelle;
- b) fino ad un massimo di 100 euro al giorno, per il vitto.

4. Ai fini del rimborso delle spese di cui al presente articolo, la relativa documentazione contabile deve essere presentata, entro trenta giorni dallo svolgimento della missione, alla struttura competente in materia di trattamento economico dei consiglieri.

Art. 6

(Autorizzazione per incarico istituzionale)

1. Qualora il consigliere, per le medesime finalità di cui all'articolo 2, debba svolgere le proprie funzioni all'interno del territorio della Regione, presenta la richiesta di autorizzazione per incarico istituzionale al Presidente del Consiglio regionale, utilizzando apposito modello predisposto dalla struttura di cui all'articolo 3, comma 1.

2. La richiesta di autorizzazione di cui al comma 1 deve pervenire al Presidente del Consiglio di norma cinque giorni prima della data prevista per l'incarico istituzionale. L'autorizzazione di cui al presente articolo è senza oneri a carico del Consiglio regionale e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 3.

3. Il Presidente del Consiglio regionale, o un suo delegato, è autorizzato, previa comunicazione all'Ufficio di presidenza, a svolgere l'incarico istituzionale per ragioni connesse al suo mandato, alle attività di rappresentanza istituzionale di cui all'articolo 21, comma 1 dello Statuto e alle attività previste all'articolo 2, comma 3.

4. L'autorizzazione dell'incarico istituzionale e la comunicazione del Presidente del Consiglio regionale di cui al comma 3 è trasmessa tempestivamente, a cura della struttura di supporto ai lavori dell'Ufficio di presidenza, alla struttura competente in materia di lavori dell'Aula.

5. In caso di annullamento o rinuncia all'incarico istituzionale di cui al presente articolo si applica quanto previsto, in tema di missione, dall'articolo 3, commi 5 e 7.

Art. 7

(Monitoraggio della spesa)

1. Al fine di consentire un monitoraggio costante delle competenze corrisposte ai consiglieri regionali per lo svolgimento delle missioni, la struttura competente in materia, acquisite le informazioni dalla struttura competente in materia di trattamento economico

dei consiglieri, presenta, con cadenza semestrale, una relazione all'Ufficio di presidenza nella quale viene indicato l'ammontare totale della spesa sostenuta dall'amministrazione per le missioni dei consiglieri nel periodo di riferimento. La medesima relazione è pubblicata sul sito istituzionale del Consiglio regionale ai sensi del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.